

**COMUNE di CANICATTI'**

Provincia di Agrigento

N. 28
Seduta del
14 maggio 2012**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE****Oggetto** "Comunicazioni del Presidente."

L'anno duemilaDODICI addi QUATTORDICI del mese di MAGGIO nel Comune di Canicatti e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, *in seduta pubblica - in sessione ordinaria* - per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Prof. Domenico LICATA - Presidente - assume la presidenza del Consiglio comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario generale dr Domenico TUTTOLOMONDO.

In prosieguo di seduta al momento della trattazione del punto in oggetto, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS
Di Benedetto Fabio	X		Comparato Alessio	X	
Muratore Calogero	X		Giardina Giovanni	X	
Asti Gioachino	X		Parla Rita	X	
Licata Domenico	X		Sardone Antonino	X	
Sacheli Agata	X		Lo Giudice Stefano	X	
Migliorini Antonio	X		Saieva Diega	X	
Trupia Ivan	X		Villareale Salvatore	X	
Nicosia Salvatore	X		Rossano Alessandro	X	
Tiranno Antonio	X		Cani Gioachino		X
Daniele Diego	X		Canicatti Giuseppe	X	
Giardina Gioachino	X		Baldo Marocco Raimondo	X	
Milioti Giuseppe	X		Bordonaro Giuseppa	X	
Maira Antonio		X	Nocilla Gioachino	X	
Frangiamone Salvatore		X	Seminatore Manuela	X	
La Valle Salvatore		X	Cacciato Antonio	X	

PRESENTI Nro 26

ASSENTI Nro 04

Il Presidente invita il consiglio di trattare il seguente punto all'ordine del giorno:

“Comunicazioni del Presidente.”

Il Presidente, in merito, comunica che in riferimento al dibattito sviluppatosi non solo a livello nazionale sull'IMU, porta a conoscenza che alcuni gruppi consiliari hanno presentato delle proposte riguardanti il regolamento per la nostra città e precisamente:

- A. Capogruppo PdL protocollato il 30 aprile 2012 dal capogruppo del PdL. Consigliere Di Benedetto e consigliere Milioti di “Canicatti Prima di Tutto” - Dà lettura - **allegato A**);
- B. M.P.A. e della Lista “Canicatti Forte e Libera.” Dà lettura - **allegato B**);
- C. Nota della Presidenza del Consiglio - che sarà trasmessa a tutti i capigruppo e sarà oggetto di discussione in una Conferenza dei Capigruppo. Dà lettura - **allegato C**);

Indi precisa che la normativa è in continua evoluzione ed è giusto che si discuta dell'argomento in Conferenza dei capigruppo, considerato che il regolamento è materia specifica di Consiglio Comunale. Quindi ben vengano tutte le proposte e poi sarà compito della Presidenza del Consiglio convocare la Conferenza dei capigruppo per iniziare a discutere su questo argomento; poi sarà compito della 1° Commissione elaborare, lavorare sulla proposta insieme all'8° Commissione. (Entrano Frangiamone e cani - presenti n. 28)

C.C. 14/05/2012


X.E.E.



Consiglio Comunale di Canicatti
Gruppo Consiliare PDL



Consiglio Comunale di Canicatti
Gruppo Consiliare
Canicatti Prima di Tutto




Sig. Sindaco

Sig. Presidente Consiglio

Assessore al Bilancio

Sig. Presidente I Commissione

Sig. Presidente VIII Commissione



All. 4 A4

LORO SEDI

Oggetto: Proposte per il regolamento IMU.

Unito alla presente trasmettiamo le proposte dei Gruppi Consiliari che rappresentiamo, per quanto attiene il regolamento IMU.

Tale proposte sono il frutto di un approfondito studio della materia che per la particolare criticità si riverbera sull'economia della nostra comunità.

Tali proposte sono state elaborate in modo da essere il più confacente con la Nostra realtà socio economica.

Con l'augurio che possano essere fatte proprie ed essere inserite nella prossima proposta di regolamento, da presentare al Consiglio Comunale per la relativa approvazione.

L'occasione è propizia per manifestare l'assoluta disponibilità ad un confronto finalizzato a migliorare il più possibile il contenuto del Regolamento.

Infine, al Presidente del Consiglio si chiede di valutare l'opportunità di inviare copia della presente proposta ai Gruppi Consiliari.

Cordiali Saluti

Il Capogruppo del PDL
Fabio Di Benedetto

Il Capogruppo di Canicatti Prima di
Tutto Giuseppe Milioti

FINALITA'

La presente proposta d'inserimento nel regolamento IMU ha la finalità di:

- Definire in maniera puntuale il concetto di Area Edificabile;
- Definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
- definire la casistica per l'esenzione di alcune aree fabbricabili, in particolare per quelle utilizzate dai coltivatori diretti;
- definizione di un'aliquota di favore per gli alloggi concessi dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado o ad affini fino al 1° grado che la occupano quale loro abitazione principale;
- prevedere una fiscalità di favore per gli immobili ricadenti nel centro storico;
- Definire in maniera puntuale i fabbricati inagibile e inabitabili, per il quale prevedere un abbattimento della base imponibile del 50%
- Tempi certi per l'attività di accertamento;

Definizione di fabbricati e Aree Fabbricabile

DEFINIZIONE:

- 1) Per area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.

(per l'interpretazione si veda l'articolo 11-quaterdecies, comma 16, legge n. 248 del 2005 e ora l'articolo 36, comma 2, legge n. 248 del 2006)

- 2) Essa si ottiene deducendo dall'area:**

- a)** le porzioni che, per vincoli di legge o dello strumento urbanistico-edilizio, sono sottratte all'uso edilizio in quanto destinate ad usi (strade, attrezzature, servizi, verde pubblico, ecc.) o funzioni (verde privato) di pubblico interesse;
- b)** le porzioni pertinenti ad edifici già esistenti sull'area e che si intendono mantenere;
- c)** le porzioni la cui edificabilità è stata trasferita ad altra area confinante per convenzione (trascritta);
- d)** gli spazi pubblici esistenti.

- 3) AREA FABBRICABILE:** Tali aree si dividono in:

- a)** Aree non lottizzate con vincolo di lottizzazione obbligatoria;
- b)** Aree inedificate: sono quelle aree che sulla base dei parametri contenuti negli strumenti urbanistici vigenti sono da ritenersi a tutti gli effetti autonomamente e distintamente fabbricabili;
- c)** Aree parzialmente edificate: intendendosi con ciò quelle aree per cui, sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, l'area non di pertinenza mantenga un indice di fabbricabilità residuo superiore al 10% di quello che aveva l'area inedificata, e che comunque, come al punto b), siano autonomamente e distintamente fabbricabili;
- d)** Aree in corso di edificazione: sono da considerarsi tali quelle aree in cui è in corso la costruzione e/o la ristrutturazione totale di un fabbricato, sulla base di indici di fabbricabilità contenuti nello strumento urbanistico-edilizio vigente.

Esenzioni delle Aree Fabbricabili

Sono da ritenersi esenti tutte quelle aree che rispondano alle sottoelencate caratteristiche:

a) aree individuate nei vigenti strumenti urbanistici come aree edificabili ma che comunque, per le loro limitate superfici, non raggiungono il dimensionamento del lotto come parametro minimo imposto dalle norme e standards del Piano vigente (superficie minima del lotto) e ricadenti all'interno delle **"ZONE C di espansione"** e delle **"ZONE D"**;

b) aree comunque individuate come edificabili, ma che, per la loro conformazione planimetrica e/o dimensionamento, rendono di fatto impossibile l'applicazione degli standards urbanistici minimi previsti dai vigenti strumenti (distacchi dalle strade, confini, area minima del lotto, intervento urbanistico obbligatorio, ecc.), ritenendosi le stesse di fatto non autonomamente e distintamente edificabili, ricadenti all'interno delle **"ZONE B"**;

c) tutte quelle aree inserite come edificabili (**"ZONE F"**) che comunque sono sottoposte a vincolo di **intervento pubblico**;

d) tutte le aree comunque individuate come edificabili ma che, per la loro collocazione, rientrano nelle fasce di inedificabilità previste dal R.D. 25.07.1904, n. 523.

4) Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale non è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nei precedenti commi.

Aree Fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 446/1997, le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali possono ottenere, su loro specifica richiesta, la tassazione quale terreno agricolo, per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, così come previsto anche dalla Circolare Min. Finanze n. 9 del 14.06.1993;

Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge n.9 del 09/01/1963 e successive modificazioni e soggette al corrispondente obbligo del versamento dei contributi per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. La tassazione quale terreno agricolo è concessa a condizione:

- a) che il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;

- b) che il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che ha reso edificabile l'area.
- 3.** La domanda deve essere presentata, entro la scadenza del pagamento del primo acconto, al funzionario responsabile della gestione del tributo.
- 4.** La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le condizioni, è redatta in carta semplice e deve contenere, a pena di nullità tutti i seguenti elementi :
- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 - b) l'ubicazione del terreno e la indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);
 - c) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall' articolo 2, 1° comma, lettera b), 2° periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
 - d) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
 - e) l'autocertificazione attestante il sussistere delle condizioni di cui al punto a) del comma 2.
 - f) copia del certificato di iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 09.01.1963 n. 9.

Determinazione del Valore delle Aree Fabbricabili

- 1.** Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504, non si fa luogo ad accertamento di maggiore valore nei casi in cui l'imposta municipale propria dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni.
- 2.** La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
- 3.** Il valore delle aree deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 4.** Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità:
- a) nel caso di omessa dichiarazione e nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato, ne viene data comunicazione al proprietario, con l'invito a controdedurre entro 30 giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell'area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima;

b) sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta; nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima s'intenderà accettato e l'imposta sarà liquidata sulla sua base.

Decorrenza

- 1.** Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come "fabbricabili" dal PRG Comunale, l'imposta municipale propria si applica dal 1° gennaio 2012.
- 2.** Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
- 3.** Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

Alloggio concesso in uso gratuito

- 1.** Ai fini dell'applicazione di un'aliquota differenziata, in caso di abitazione, con relativa pertinenza, concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado o ad affini fino al 1° grado che la occupano quale loro abitazione principale, il soggetto interessato deve attestare mediante specifica comunicazione in carta semplice indirizzata al funzionario responsabile, entro il termine di scadenza del versamento a saldo (generalmente fissato al 16/12 di ogni anno), che conserva validità anche per gli anni successivi in caso di condizioni immutate; nel caso che le condizioni di cui sopra vengano meno, è fatto obbligo al contribuente presentare formale dichiarazione di variazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- 2.** In deroga a quanto stabilito al comma 1, al contribuente è consentito presentare tardivamente la certificazione o la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l'applicazione dell'aliquota differenziata, purché l'Ufficio non abbia già avviato la procedura di accertamento di cui all'art. 1, comma 161 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. In ogni caso, qualora i contribuenti che non hanno presentato la comunicazione nel termine di cui al comma 1, abbiano versato l'imposta con aliquota ordinaria, agli stessi non compete alcun rimborso.
- 3.** Si precisa che per il corrente anno, la predetta dichiarazione, al fine di attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto che permettono di applicare un'aliquota differenziata, ha efficacia dal 01/01/2012.

Determinazione dell'aliquota

1. Le aliquote dell'imposta municipale propria devono essere deliberate dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado o ad affini fino al 1° grado che la occupano quale loro abitazione principale;
3. Per le abitazione ricadenti nel perimetro del centro storico per le quali non si configura la fattispecie dell'abitazione principale, l'aliquota è ridotta allo 0,5, a condizione che non siano locate, prive di fornitura di energia elettrica, gas, telefono e idrica e altre utenze necessarie per il soddisfacimento dei bisogni della persona. L'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta che l'immobile ricade nel perimetro del centro storico.

Riduzione e Detrazioni d'imposta

L'aliquota ridotta applicata per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e le detrazione prevista dal comma 3 e 4 del presente articolo si applicano anche alla fattispecie individuata con l'articolo denominato **Alloggio concesso in uso gratuito**

Fabbricati Inagibili ed Inabitabili

L'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

La base imponibile dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili è ridotta del 50 per cento;

Liquidazione e Accertamento

Benché gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, il Funzionario responsabile, nominato ai sensi del successivo comma 6, deve organizzare l'operatività dell'Ufficio in modo che ordinariamente gli avvisi di accertamento vengano notificati entro il 31 dicembre successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati


Proposta di articoli da inserire nel Regolamento IMU

Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato nell'apposito regolamento comunale.

14/05/2012

[Handwritten signature]

X.E.O.



Al Sig. Sindaco

All' Assessore al Bilancio

Al Dirigente Servizi Finanziari

Al Sig. Presidente del Consiglio

del Comune di Canicatti

e.p.c.



Alc. 4 B4

Oggetto: Proposta di intervento sul regolamento comunale "IMU"

I Sottoscritti consiglieri comunali del gruppo "Autonomisti forti e liberi" al comune di Canicatti

Vista l'imminente scadenza del 16/06/2012 per il pagamento prima rata dell'imposta Imu visto che l'amministrazione sta ancora lavorando sul suddetto regolamento

Propongono

In considerazione del limitato margine di operatività data ai consigli comunali dal decreto legge 6 Dicembre 2011 n° 201 così detto "Salva Italia" convertito in legge n° 214 del 22 dicembre 2011, e viste le ultime modifiche recenti con il decreto legge 2 marzo 2012 n°16 convertito dalla legge n° 44 del 26 aprile 2012 :

- Esentare il pagamento dell' Imu sulla prima casa mediante la diminuzione dell'aliquota base dallo 0,4 % allo 0,2% sui fabbricati che hanno una rendita catastale fino a 500 euro.
- Diminuire l'aliquota base sulla prima casa dallo 0,4% allo 0,3% sui fabbricati che hanno una rendita catastale dai 500 euro ai 900 euro

La nostra proposta parte dal presupposto che non condividiamo la scelta di tassare un sacrosanto diritto che ha ogni famiglia e ogni singolo cittadino , di crearsi una casa come prima abitazione. Non è condivisibile ,infatti, l'idea di gravare i cittadini con imposte su un bene che è di primaria necessita, ancor di più vista l'impostazione di tale legge che mira a far pagare ai cittadini una tassa patrimoniale che non tiene conto del reddito delle famiglie.


Attraverso la proposta di modifica o integrazione al suddetto regolamento "IMU" in fase di elaborazione, si mira a "ESENTARE" del tutto il pagamento dell'imposta sulla prima casa.

Tenuto conto che anche altri comuni hanno preso simili provvedimenti, siamo convinti che l'Esenzione della prima casa così come da noi proposta non rechi particolari danni al bilancio del nostro comune, e porti un sollievo alle fasce più deboli della nostra comunità .

Firma

I consiglieri comunali

Alessio Comparato
Antonio Tiranno
Dino Daniele
Giacchino Giardina



Canicattì 09/05/2012



CITTÀ DI CANICATTÌ
(PROVINCIA REGIONALE di AGRIGENTO)
Presidenza del Consiglio Comunale

c.c. 14/05/2012
2 c.c.

ALL. n° 4

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).
-Dati e notizie sulla disciplina dell'IMU-

I) L'imposta municipale propria è istituita, con decorrenza dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.

Il riferimento normativo è il D.Lgs. 14 marzo 2011, n° 23: -art. 8, commi 1° e 2° e seguenti, per quanto riguarda l'istituzione; -art. 9, per quanto riguarda l'applicazione.

II) L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 ed è applicata in tutti comuni del territorio nazionale fino al 2014.

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Il riferimento normativo è il D.L. 06 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214: -art. 13, commi 1° e 2° e seguenti.

III) L'insieme della normativa nazionale -richiamata nei superiori punti I e II- che disciplina l'imposta municipale propria (IMU) viene nuovamente modificata, anche con particolare riferimento ai requisiti ed alle agevolazioni, originariamente previste.

Il riferimento normativo è il D.L. 02 marzo 2012, n° 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n° 44: -sono stati modificati sia gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n° 23, che l'intero insieme dell'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214.

Canicattì li, 14 maggio 2012

Il Capo di Gabinetto dell'UFFICIO di PRESIDENZA
Geom. Vincenzo Angelo CUVA






Il Presidente del Consiglio Comunale
Prof. Domenico LICATA

Il Consigliere Anziano
F. Di Benedetto

Il Presidente
Dr. L. Lulicata

Il Segretario Generale
Dr. D. Tuttolomondo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione delle legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 26/06/2012 al 10/07/2012, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È DIVENUTA ESECUTIVA I GIORNO _____ DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE
- È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria
Fto _____

Il Segretario Generale
Fto _____

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 - comma 1 - L.r. 3.12.1991, n.44
Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale
Dr. Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicatti, _____

Il Funzionario